

LE ALTRE AGEVOLAZIONI

Fondi vincolati o trust a favore dei disabili: trasferimenti premiati

L'imposta di successione e quella di donazione non devono essere applicate

Oltre ai trasferimenti a favore degli enti del Terzo settore ci sono altri casi in cui l'imposta di successione e donazione non è applicabile: il conferimento di beni in trust o la creazione di vincoli di destinazione o fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave (articolo 6 della legge 112/2016 sul «Dopo di noi»); le donazioni o altre liberalità collegate ad atti sui trasferimenti di diritti immobiliari o aziende per i quali è applicabile l'imposta di registro proporzionale o l'Iva (articolo 1, comma 4-bis, del Dlgs 346/1990). In base all'articolo 3, comma 4-ter dello stesso Dlgs 346, ci sono poi i trasferimenti per successione e donazione (compresi i trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia) di aziende, di quote sociali o di azioni effettuati a favore dei discendenti e del coniuge.

Il beneficio, nel caso di società di capitali residenti, spetta limitatamente alle partecipazioni con le quali è acquisito il controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile (maggioranza di voto nell'assemblea ordinaria) e a condizione che gli aventi causa proseguano l'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. L'agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- se il padre detiene il 60% delle quote/azioni e dona/trasferisce per successione il 20% a ciascuno dei tre figli, l'agevolazione non si applica perché nessuno dei tre figli acquista il controllo, salva la detenzione in comproprietà (circolari 11/E del 16 febbraio 2007 e 3/E del 22 gennaio

2008, da cui si evince che l'agevolazione si applica se uno dei figli acquista una partecipazione di controllo, ad esempio, del 51%, limitatamente a tale quota);

- il requisito del controllo non è richiesto per i trasferimenti di quote di società di persone (circolare 3/E del 22 gennaio 2008);
- l'agevolazione si applica anche ai trasferimenti per successione e donazione di partecipazioni in società non residenti, di persone o di capitali, al ricorrere delle stesse condizioni previste per le società residenti (risposta dell'agenzia delle Entrate a richiesta di consulenza giuridica n. 904-3/2011).

Alcuni esempi di applicazione della norma sono forniti anche nella circolare 18/E/2013. L'agevolazione si applica anche ai trasferimenti effettuati a favore di trust a patto che:

- il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni dalla stipula dell'atto di trasferimento della partecipazione di controllo o dell'azienda;
- i beneficiari finali siano i discendenti e/o il coniuge del disponente;
- il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati i beneficiari finali dell'azienda o della partecipazione trasferite in trust;
- il trustee rispetti il periodo quinquennale di proseguimento dell'attività di impresa o di detenzione della partecipazione (risoluzione 110/E/2009 e circolare 18/E/2013, par. 5.3).

Ci sono infine i casi in cui l'imposta non è applicabile per carenza del requisito di territorialità. Mentre, infatti, se il de cuius/donante è residente l'imposta è applicabile sui beni ovunque esistenti, se il de cuius/donante non è residente nello Stato, l'imposizione grava solo sui beni ivi esistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

